

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1066**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CURTO, BEVILACQUA, FLORINO,  
BATTAGLIA Antonio, TATÒ, SPECCHIA, BONATESTA,  
GRILLOTTI, BOBBIO Luigi, FERRARA e NOCCO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2002**

—————

**Modifiche alla normativa sulla mutualità volontaria integrativa  
o mutuo soccorso**

—————

## **INDICE**

|                        |             |   |
|------------------------|-------------|---|
| Relazione .....        | <i>Pag.</i> | 3 |
| Disegno di legge ..... | »           | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il mutualismo volontario, ovvero il mutuo soccorso, è una realtà ormai consolidata di cui il mondo sociale deve tenere adeguatamente conto.

Una realtà che gradualmente sta colmando i ritardi rispetto agli altri Paesi europei.

Questo nonostante una legislazione vecchissima che, pur avendo operato bene per lunghissimi anni, non risponde più alle esigenze contemporanee, con la conseguenza che gli organismi del mutualismo volontario hanno dovuto forzare determinate disposizioni di legge per potere operare o si sono addirittura abbandonati ad una più o meno completa inerzia di attività.

In considerazione dei risultati finora acquisiti dalla mutualità volontaria e sopra tutto in considerazione delle potenzialità ancora inesprese, si rende necessaria, anche perché da tempo attesa, la presentazione dell'allegato disegno di legge che interviene nella materia disciplinata dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, relativa alla disciplina delle società operaie di mutuo soccorso (SOMS) e dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Questo disegno di legge si inserisce in senso lato nell'attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, laddove viene espressamente riconosciuta la funzione sociale degli organismi a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

Una proposta, quindi, che mira alla tutela della mutualità volontaria o mutuo soccorso nel suo complesso.

In essa è evidenziata con forza l'attualità del mutuo soccorso e la sua attività non lucrativa.

In particolare si sostiene il principio secondo il quale l'attività mutualistica non po-

trà e non dovrà mai essere svolta su basi imprenditoriali organizzate.

Infatti la nostra Costituzione prevede un nuovo indirizzo giuridico che ha in sostanza adottato le formule che appagano molteplici aspirazioni ed interessi, quali, ad esempio, le varie libertà politiche e sociali.

Nel titolo terzo appunto della Costituzione si afferma non solo che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e cura la formazione e la elevazione professionale dei lavoratori (articolo 35), ma riconosce altresì la funzione sociale degli organismi a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata che naturalmente va promossa e favorita mediante opportune leggi (articolo 45).

Il nuovo disegno di legge sulle iniziative volontarie integrative non può che inserirsi nella rappresentazione che la Costituzione fa della mutualità senza fini di speculazione.

Con questo disegno di legge non solo si è insistito sul carattere non lucrativo delle SOMS o mutue volontarie, ma si è voluto riportarle nella disciplina delle persone giuridiche private che vanno tenute espressamente distinte, (articolo 4) dalle altre società o organismi aventi un'attività economica lucrativa, siano esse società private, società pubbliche o cooperative.

Le organizzazioni mutualistiche integrative volontarie, una volta differenziate dalle altre società e ribadita l'esclusione di ogni fine speculativo, non possono essere accostate ad altre società con attività imprenditoriale.

Il disegno di legge ribadisce in sostanza con vigore il fine non lucrativo della mutualità volontaria o mutuo soccorso.

La innovazione è invece sostanziale per quanto riguarda i soggetti e le categorie

che possono porre in essere organismi mutualistici.

Troppo angusta appariva ormai da anni la dizione della legge del 1886 che limitava ai soli operai la costituzione delle mutue volontarie. Altre classi di lavoratori e categorie di cittadini rimanevano isolate in robusti steccati della diffidenza conservatrice, steccati ora abbattuti dalla nostra Costituzione aperta, nel perseguimento dei fini, alle iniziative dell'intervento pubblico quanto a quello non meno importante dell'attività privata.

Ecco perché il presente disegno di legge, recependo un indirizzo seguito in Italia e all'estero, ha esplicitamente previsto che le mutue volontarie possono essere costituite tra lavoratori subordinati e indipendenti, studenti, professionisti, agricoltori, piccoli operatori economici, donne di casa ed altre categorie di cittadini che usufruiscono o meno delle assicurazioni sociali obbligatorie.

Al fine di agevolare poi la mutualità volontaria senza fine di lucro sono state previste tutte le esenzioni fiscali che non sembrano contrastare con i limiti posti dalla riforma tributaria. Anche se in effetti con tale riforma viene raccomandata la osservanza del criterio generale di base al quale va limitato nella maggiore possibile misura la deroga ai principi della generalità e della progressività dell'impostazione, non è da escludersi che si possano ammettere deroghe a tale legge una volta che la causa la giustifichi.

Particolare rilievo si è voluto riservare con l'affermazione della esclusiva specificità delle SOMS rispetto ad altri organismi similari comunque rivolti ad altre finalità (articolo 3).

Si è ritenuto utile recuperare altresì il riconoscimento giuridico con la iscrizione nell'apposito registro del tribunale (articolo 7), con la previsione anche della eventuale amministrazione giudiziaria (articoli 11 e 12). Si è invocato anche il patrocinio a spese dello Stato (articolo 16) per chiare finalità

sociali degli organismi mutualistici volontari integrativi.

Di rilievo non trascurabile appare anche l'esercizio del piccolo credito previsto dall'articolo 15. Senza rivendicare presuntuosamente l'esercizio di attività creditizia che è demandata ormai ad organizzazioni di grandi risorse economiche (banche, casse di risparmio, banche popolari e cooperative di piccolo credito), le mutue volontarie possono svolgere un compito che, pur essendo meramente integrativo degli istituti di credito, garantisce sia pure entro tempi lunghi un'azione moderatrice e contenitrice dei costi del credito.

Appare interessante anche la proposta di concedere alle SOMS il patrocinio a spese dello Stato.

Rilievo particolare è stato riservato alla attività di controllo (articolo 20).

Novità assoluta e di antica e fondamentale esigenza è la previsione di costituzione di una Commissione autonoma della mutualità volontaria presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 21).

Particolare attenzione si è voluto riservare alla previsione di un coordinamento con la mutualità volontaria europea in aderenza allo spirito dei tempi ed alla sua evoluzione (articolo 22).

Nella gradualità della articolazione del disegno di legge si è partiti dalla definizione della nuova normativa (articolo 1); sono state quindi previste le forme di partecipazione ai sodalizi (articolo 2); sono state precisate le finalità (articolo 3); si è accentuato il divieto di ogni profitto (articolo 4); è stata definita la personalità giuridica (articolo 5); è stata delineata l'importanza dello statuto sociale (articolo 6); è stata proposta la registrazione delle SOMS per assicurarne la dignità giuridica (articolo 7); sono state dettate regole più consone per l'amministrazione (articolo 8); sono stati imposti precisi oneri per gli amministratori (articolo 9); si è dettata disciplina per le assemblee dei soci (articolo 10); si è invocata responsabilmente l'amministrazione

giudiziaria in caso di bisogno (articolo 11); sono stati disegnati gli interventi dell'autorità giudiziaria (articolo 12); sono state proposte esenzioni e detrazioni fiscali (articoli 13 e 14); sono state previste attività di piccolo credito per i soci (articolo 15); è stato invocato il patrocinio a spese dello Stato per le SOMS (articolo 16); si è proposta l'assistenza sanitaria integrativa (articolo 17); sono state previste agevolazioni sociali alla pari con altri organismi di partecipazione sociale (articolo 18); sono state previste assicurazioni facoltative (articolo 19); è stato definito l'organo di controllo (articolo 20); si è chiesta la costituzione della Commissione centrale autonoma delle SOMS (articolo 21); è stato previsto il coordinamento delle mutualità volontarie europee (pericolo 22); sono stati invocati contributi finanziari dallo Stato e dalla regione (articolo 23); si è fatto esplicito richiamo al regolamento per l'attuazione concreta della presente legge (articolo 26); sono state previste forme di partecipazione delle SOMS: agli enti similari (articolo 24); sono state tenute presenti forme tipiche di gestioni interne dei sodalizi (articolo 25); infine sono state dettate alcune norme transitorie (articolo 27).

La filosofia del disegno di legge si ispira ai due concetti fondamentali delle obbligazioni e dei crediti: «il trasferimento del rischio» e «la ripartizione del danno».

«Il trasferimento del rischio» nacque nel settore dei trasporti marittimi attraverso il trasferimento della merce dal proprietario all'armatore della nave. Se la merce andava distrutta (per naufragio, attacco dei pirati, confisca da parte del nemico) era come se l'armatore l'avesse acquistata al momento della partenza della nave e perciò doveva pagarne il valore al proprietario. Il proprietario della merce, in dipendenza di questo trasferimento del rischio, oltre al nolo per il viaggio, doveva pagare il cosiddetto premio assicurativo.

«La ripartizione del danno» nacque, invece, in maniera diversa.

Impossibilitati a seguire la strada del trasferimento del rischio da una persona ad un'altra contro il pagamento del premio, i lavoratori del secolo scorso ritennero di poter, se non coprire, almeno ridurre gli effetti degli eventi dannosi ripartendo il rischio fra una pluralità di persone, tutte soggette al verificarsi del rischio stesso (ad esempio una comunità di contadini, operanti nella stessa zona, per i rischi più elementari che possano colpire l'agricoltura).

Sorsero così le prime forme di mutuo soccorso, il cui meccanismo era ed è rimasto estremamente semplice; all'inizio di ogni annata il partecipante versa una determinata quota da destinarsi al socio o ai soci che nel corso dell'anno siano stati colpiti da uno o più eventi dannosi previsti.

La differenza pratica fra i due concetti è la seguente: il trasferimento del rischio si concretizza in una forma commerciale, vale a dire nell'impresa di assicurazione; la ripartizione del danno si esprime attraverso una forma associativa, la stessa cioè sia dei più antichi che dei più moderni sistemi solidaristici volontari (società di mutuo soccorso, mutue volontarie e casse integrative).

Si ribadisce la urgente necessità della costituzione della Commissione centrale della mutualità che potrà garantire un'armoniosa, utile opera di coordinamento delle SOMS e tra questi e gli enti che garantiscono forme di assistenza obbligatoria, nonché eventualmente suggerire iniziative anche di carattere legislativo che dovranno però essere, ovviamente, proposte su iniziativa degli organi sociali competenti.

Il presente disegno di legge è in definitiva il frutto ed il risultato di una democratica volontà privatistica di integrare l'attività pubblicistica nell'ambito di un razionale disegno di stretta collaborazione sociale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Definizione)*

1. Il mutuo soccorso è un'operazione mediante la quale un gruppo di persone soggette agli stessi rischi si quota per un determinato contributo allo scopo di raccogliere i mezzi economici a vantaggio di coloro che sono colpiti da rischi previsti.

2. Il mutuo soccorso, o la mutualità integrativa volontaria, senza fine di speculazione privata, deve essere perseguita attraverso organismi mutualistici volontari, costituiti ai sensi della presente legge che integra la regolamentazione sulle società operaie di mutuo soccorso (SOMS) di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e la normativa vigente nel settore.

## Art. 2.

*(Partecipazione)*

1. Gli organismi mutualistici integrativi volontari possono essere costituiti per la libera determinazione da lavoratori subordinati e indipendenti, studenti, professionisti, piccoli imprenditori economici, agricoltori, cittadini in genere di ambo i sessi, nonché di altre categorie di persone che usufruiscono o meno delle assicurazioni obbligatorie.

2. La loro partecipazione è regolamentata, relativamente al sesso e all'età ed eventuali altri requisiti, dallo statuto dei sodalizi di riferimento.

## Art. 3.

*(Finalità)*

1. Gli organismi di cui all'articolo 2 devono perseguire i seguenti scopi:

*a)* assistenza economica ai soci nell'esercizio della loro attività lavorativa, anche mediante corresponsione di piccole anticipazioni per l'acquisto di macchine, strumenti o attrezzi di lavoro o per far fronte a transitori momenti di difficoltà economiche, nei limiti di disponibilità di cassa e in misura non superiore a un terzo dei costi;

*b)* assistenza economica ai familiari in caso di morte o infortunio grave con indennità permanente dei soci;

*c)* corresponsione di opportune anticipazioni ai soci che intendano o costituire o esercitare cooperative di produzione e consumo, nei limiti di disponibilità di cassa e in misura non superiore a un terzo del fabbisogno;

*d)* istituzione di biblioteche, università popolari, centri dell'Associazione volontari italiani sangue-Avis, borse di studio, corsi di programmazione per computer, radiotelevisioni ed attività collettive di qualificazione ed equipollenti, al fine diffondere ed incrementare l'istruzione, la cultura inerente lo sviluppo tecnologico;

*e)* promozione di qualsiasi iniziativa concernente non solo la previdenza, l'assistenza sanitaria, ed i servizi sociali, ma anche altre finalità sociali, culturali e ricreative;

*f)* interventi diretti ed indiretti nelle attività e nelle iniziative di interesse generale nell'ambito del comune di appartenenza, con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente, alla disciplina dei mercati, alla pubblica igiene, alla tutela dei minori, degli invalidi e degli anziani, nonché all'incremento dello sport, ed a sostegno delle legittime aspirazioni dei giovani, alla protezione civile;

g) formulazione di richieste all'amministrazione comunale, a quella provinciale ed a quella regionale, volte all'adozione di provvedimenti di tutela della salute pubblica, di protezione civile, di tutela dei boschi dai danneggiamenti e dagli incendi, di garanzie ecologiche sul terreno comunale.

Art. 4.

*(Gratuità delle prestazioni)*

1. Poiché gli organismi di cui all'articolo 2 vengono costituiti per il perseguimento di fini esclusivamente mutualistici, sono assolutamente vietate attività lucrative di qualsiasi genere, sia pure marginali, perché del tutto inconciliabili con gli scopi sociali che si prefiggono gli organismi stessi. Pertanto essi si distinguono non soltanto dalle imprese private e pubbliche, ma anche da quelle cooperative.

2. Sono fatti salvi i rimborsi delle spese documentate e approvate dal consiglio di amministrazione o, in via di urgenza, dal presidente.

Art. 5.

*(Personalità giuridica)*

1. Gli organismi di cui all'articolo 2 acquistano personalità giuridica apposita mediante riconoscimento formale da parte del tribunale territorialmente competente, che decide con decreto in camera di consiglio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, dopo essere stati definiti, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, in atto pubblico la indicazione dei soci promotori e gli scopi esclusivamente mutualistici senza fini di lucro, nonché l'approvazione dello statuto e la denominazione e la sede sociale.



## Art. 6.

*(Statuto)*

1. Lo statuto di ogni organismo volontario integrativo deve contenere:

- a) le denominazione dell'organismo stesso;
- b) la sede;
- c) le finalità per le quali viene costituito;
- d) le modalità di ammissione ed esclusione dei soci;
- e) gli obblighi cui sono tenuti i soci e i diritti che acquistano;
- f) il patrimonio sociale e le norme che ne regolano la gestione;
- g) le cariche sociali e gli oneri annessi;
- h) le disposizioni che disciplinano le elezioni;
- i) le convocazioni delle assemblee generali e la loro disciplina;
- l) le adozioni delle deliberazioni;
- m) gli organismi, le modalità e le responsabilità della gestione e della amministrazione con i relativi adempimenti;
- n) le norme che regolano la nomina del socio;
- o) le cause di incompatibilità e le esclusioni dei soci;
- p) il conferimento del potere di rappresentanza del socio;
- q) la istituzione e il funzionamento degli organi di controllo ed i poteri dei sindaci;
- r) a responsabilità degli amministratori e l'esercizio delle azioni nei loro confronti;
- s) l'annullamento e la sospensione delle deliberazioni delle assemblee contrarie alla legge, all'atto costitutivo, allo statuto;
- t) le cause di estinzione dell'organismo e la sua liquidazione;
- u) il rinvio di qualsiasi altro adempimento alle norme del codice civile.

## Art. 7.

*(Registrazione)*

1. La registrazione del sodalizio si effettua presso il registro delle persone giuridiche, di cui all'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, istituito presso le prefetture.

2. Gli amministratori sono tenuti a richiedere la registrazione di cui al comma 1.

## Art. 8.

*(Amministrazione)*

1. L'amministrazione dell'organismo integrativo volontario è demandata in via esclusiva ai soci cui sia stata conferita la carica di amministratore e scelti con libere elezioni in assemblea plenaria appositamente convocata.

2. Essi hanno mandato temporaneo, revocabile in caso di inerzia o indegnità, non oltre tre anni e sono rieleggibili.

3. Lo statuto, che può anche prevedere una durata in carica inferiore a quella predetta, deve circoscrivere la sfera di competenza in cui gli amministratori possono operare, anche se non sono sempre obbligati a versare cauzione (salve diverse disposizioni statutarie).

4. Gli amministratori sono personalmente responsabili dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato, della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali, della piena osservanza dello statuto sociale.

5. Non risponde delle illegittimità riscontrate l'amministratore che si dissocia dalle determinazioni adottate, facendo risultare esplicitamente il proprio dissenso nelle deliberazioni o provvedendo a comunicare la sua decisione per iscritto ai sindaci.

6. Tutte le cariche sociali sono elettive, comprese quelle del presidente.

7. Il presidente onorario, ed i soci onorari, sono nominati per acclamazione in apposita assemblea, su proposta del consiglio direttivo.

Art. 9.

*(Responsabilità amministrazione)*

1. Non risponde delle deliberazioni illegittime l'amministratore che non vi abbia preso parte per assenza giustificata.

2. Gli amministratori, nei quali sono compresi anche i sindaci e i liquidatori per gli adempimenti di loro competenza, rispondono civilmente presso i propri organismi secondo le norme sul mandato, e in casi più gravi in sede penale, per fatti scientificamente falsi o comunque irregolari sulle condizioni del sodalizio o colpevoli di omissioni di dati concernenti la gestione patrimoniale in resoconti o in relazioni indirizzati all'assemblea generale o ad autorità esterne.

Art. 10.

*(Deliberazioni assembleari)*

1. Le deliberazioni dell'assemblea, adottate secondo le regole dello statuto, che contravvengano alle disposizioni di cui all'articolo 9, possono essere annullate su istanza degli organi del sodalizio, di almeno un terzo dei soci o del pubblico ministero.

2. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori o dei sindaci, i soci che rappresentano il 30 per cento del numero degli iscritti, dopo avere fatto svolgere dai probiviri un'inchiesta interna senza alcun concreto risultato, possono denunciare i fatti al tribunale, il quale in proposito:

a) può ordinare, sentiti gli amministratori e i sindaci, una formale ispezione amministrativa giudiziaria;

b) disporre, ove si accertino irregolarità, gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea con la designazione di un commissario *ad acta*.

#### Art. 11.

##### *(Amministrazione giudiziaria)*

1. Il tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, nei casi più gravi può nominare una amministrazione giudiziaria per i poteri conferitile e per la durata di un tempo all'uopo prevista; può anche convocare l'assemblea per la nomina di nuovi amministratori per la messa in liquidazione del sodalizio.

2. I medesimi provvedimenti possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero.

3. Avverso i provvedimenti del tribunale si può rivolgere reclamo alla corte di appello che decide irrevocabilmente in camera di consiglio.

#### Art. 12.

##### *(Altri interventi giudiziari)*

1. Ove l'organismo integrativo volontario, nell'esercizio delle proprie attività contravenga alle disposizioni della presente legge, del regolamento o dello statuto, il tribunale, su istanza di almeno un decimo dei soci iscritti o del pubblico ministero, può ingiungere al sodalizio di uniformarsi, nel termine di sessanta giorni, alle norme vigenti.

2. Decorso inutilmente tale termine, il tribunale può ordinare la cancellazione del sodalizio dal registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

3. Avverso il decreto del tribunale in camera di consiglio è ammesso reclamo entro

trenta giorni alla corte di appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

4. Tutti i provvedimenti del tribunale sono ricorribili entro trenta giorni alla corte di appello che decide in camera di consiglio.

5. Il reclamo ha effetto sospensivo.

#### Art. 13.

##### *(Esenzioni e agevolazioni fiscali)*

1. Gli organismi mutualistici integrativi volontari godono dei benefici e delle esenzioni previsti sull'imposta del reddito delle persone giuridiche e sono esenti dalle tasse di registro e bollo, di concessione governativa, eccetera.

2. Sono altresì esenti da qualsiasi tassa e spesa di trasferimento dei titoli di debito pubblico in cui siano investiti i capitali del sodalizio, i registri, i certificati, gli avvisi affissi al pubblico, gli altri documenti e contratti che possano occorrere tanto per il perseguimento proprio dell'attività mutualistica, quanto ai soci per usufruire dei benefici loro spettanti in base alle disposizioni dello statuto.

3. Sono anche esentate dalle imposte di bollo o registro di successione od ipotecarie le donazioni e le elargizioni fatte o comunque conferite fra vivi o per causa di morte.

4. Vanno estese agli organismi integrativi volontari le agevolazioni e le esenzioni fiscali riconosciute ad enti o persone giuridiche pubbliche, le cui finalità istituzionali sono rivolte a garantire ai lavoratori una più favorevole condizione sociale.

#### Art. 14.

##### *(Detrazioni fiscali)*

1. I soci possono portare in detrazione sulla denuncia dei redditi ai fini dell'Irpef le quote sociali e i contributi volontari versati al sodalizio.

## Art. 15.

*(Attività di piccolo credito ai soci)*

1. Oltre agli scopi previsti dall'articolo 3, lettera a), gli organismi mutualistici integrativi volontari possono - rispondendo alle esigenze di moderna comunità sociale più articolata e complessa - esercitare l'attività di piccolo credito integrativa di quella svolta dalle banche, casse di credito, banche popolari, banche di credito cooperativo.

2. Per l'esercizio di tale eventuale attività saranno destinati nei bilanci preventivi, all'uopo deliberati dagli organi direttivi degli stessi organismi, importi la cui misura sarà rapportata sempre alle possibilità economiche e finanziarie del sodalizio, con riserva di accantonamento nei bilanci per le attività ordinarie.

3. Nelle somme corrisposte a titolo di mutuo i soci pagheranno interessi non superiore a quello legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, che saranno interamente accantonati anche per gli altri scopi sociali, nel rispetto delle condizioni poste dalla Banca d'Italia.

## Art. 16.

*(Patrocinio a spese dello Stato)*

1. Le SOMS, regolarmente riconosciute, quali organismi mutualistici integrativi, sono ammesse di diritto al patrocinio a spese dello Stato.

## Art. 17.

*(Assistenza sanitaria integrativa)*

1. Per l'assistenza diretta ad integrare quella garantita dal Servizio sanitario nazionale gli organismi mutualistici volontari possono stipulare convenzioni ed accordi con medici e categorie sanitarie farmaceutiche

perché i soci possano beneficiare di ulteriori cure, nonché prestazioni.

2. Viene altresì estesa agli organismi predetti la facoltà di acquistare – per i propri soci e famiglie – direttamente le prestazioni farmaceutiche nelle farmacie degli enti pubblici a prezzi convenzionati.

3. Le prestazioni di carattere economico somministrate dai predetti organismi sono in-  
sequestrabili e impignorabili.

#### Art. 18.

##### *(Agevolazioni sociali)*

1. Valgono per gli organismi mutualistici integrativi, che perseguono collaterali scopi, le stesse agevolazioni previste dalle leggi per i circoli ricreativi, culturali e sportivi e per le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

#### Art. 19.

##### *(Assicurazioni facoltative)*

1. Le SOMS, quali organismi mutualistici volontari, possono gestire forme assicurative prettamente connesse ad una più efficace protezione del socio lavoratore, nell'ambito, nei limiti e con le garanzie poste dall'ordinamento giuridico e secondo i principi enunciati in materia dalla CEE, tenendo presente che l'assicurazione sorge storicamente da due distinti concetti: trasferimento del rischio e la ripartizione del danno.

#### Art. 20.

##### *(Organo di controllo)*

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è organo di controllo degli enti mutualistici integrativi volontari.

2. Gli enti di cui al comma 1, trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite il sindaco del comune in cui risiedono, una copia dei propri statuti e i resoconti morali e finanziari di ciascun anno, entro il primo semestre dell'anno seguente.

3. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono altresì al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le notizie statistiche che fossero richieste e devono sottoporsi all'attività di controllo che sarà attuata dagli uffici centrali e periferici del medesimo Ministero.

4. Tali verifiche, indagini e accertamenti dovranno essere preceduti da formali contestazioni al presidente del sodalizio interessato.

5. Il provvedimento di ammissione delle indagini resta di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo parere favorevole della Commissione centrale della mutualità volontaria di cui all'articolo 21.

#### Art. 21.

##### *(Commissione autonoma della mutualità volontaria)*

1. È costituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione autonoma della mutualità volontaria allo scopo e col compito di:

*a)* formulare un preventivo parere obbligatorio sulle norme regolamentari che saranno predisposte ed emanate in materia di mutualità volontaria integrativa;

*b)* coordinare l'attività degli organismi integrativi volontari con enti che gestiscono forme di assistenza obbligatoria ed esprimere pareri su tutte le questioni di principio inerenti l'attività della mutualità integrativa volontaria;

*c)* proporre agli organi competenti iniziative di carattere legislativo e regolamentare al fine di incrementare e sviluppare la



mutualità integrativa volontaria, con particolare riferimento per le SOMS;

d) tutelare gli interessi delle SOMS con interventi delle SOMS preventivi e suggerimenti operativi, intervenendo anche nelle controversie fra SOMS e i soci in termini di soluzioni conciliative.

2. La Commissione centrale per la mutualità volontaria, è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, è costituita con decreto del Ministro stesso e comprende due rappresentanti eletti dalle associazioni interregionali delle organizzazioni sindacali e due designati dai coordinamenti regionali dagli stessi organismi.

3. La Commissione centrale per la mutualità volontaria è convocata almeno una volta l'anno e quando devono discutersi argomenti e adottare provvedimenti di rilevante importanza relativi alla vita ed alle attività dei sodalizi rappresentati.

4. Il parere della Commissione di cui al presente articolo è obbligatorio e vincolante.

#### Art. 22.

*(Coordinamento mutualità integrativa volontaria europee e organismi similari)*

1. In conformità con le deliberazioni dell'Unione europea e degli organismi similari internazionali, la Commissione centrale della mutualità volontaria dovrà impostare coerentemente un'azione sulle direttrici indicate in seguito:

a) creazione urgente di un comitato di coordinamento della mutualità volontaria europea, entro due anni dall'approvazione della presente legge, e di cui facciano parte tutti gli organismi nazionali, interregionali e regionali della mutualità, di qualsiasi colore politico e fede religiosa;

b) la richiesta alla Divisione affari sociali della Commissione della Unione euro-

pea e del Parlamento europeo di una Carta della mutualità europea;

c) la denuncia alla Corte europea di giustizia di tutti i soggetti nazionali che si pongano in conflitto con gli interessi e i programmi delle SOMS.

#### Art. 23.

##### *(Contributi finanziari)*

1. È prevista l'erogazione di contributi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati al potenziamento delle strutture degli organismi mutualistici volontari integrativi ed al finanziamento di particolari iniziative.

2. Analogo contributo è posto a carico delle regioni per esigenze straordinarie e manifestazioni speciali di vasto richiamo delle SOMS, nonché per l'importo o rinnovo strutturale delle sedi sociali e del loro corredo strutturale.

#### Art. 24.

##### *(Partecipazione attività sociali)*

1. È disposta la presenza delle SOMS, quali associazioni mutualistiche riconosciute, nei seguenti enti: Servizio sanitario nazionale, Croce rossa Italiana (CRI), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), università del tempo libero, organismi di volontariato sanitario ed assistenziale, associazioni ambientaliste, che sono strettamente collegati con le attività degli organismi mutualistici integrativi volontari.

## Art. 25.

*(Gestione corrente)*

1. Le SOMS possono gestire nel proprio interno e nell'interesse esclusivo dei soci, spacci di vendita di generi alimentari e di più largo consumo a prezzi corrispondenti ai costi delle merci e di gestione senza alcun profitto per i sodalizi.

## Art. 26.

*(Regolamento)*

1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è emanato il regolamento di attuazione della presente legge, che sarà recepito dalle SOMS.

## Art. 27.

*(Disposizioni transitorie)*

1. La presente legge riconosce alle SOMS esistenti da almeno dieci anni, con certificazione del sindaco del comune di appartenenza, il diritto di continuare a svolgere la propria attività, stabilendo il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per recepire ed uniformarsi, con formale atto pubblico, alle norme.

## Art. 28.

*(Scioglimento della SOMS)*

1. In caso di scioglimento della SOMS i beni di risulta saranno devoluti al comune in cui ha sede l'organismo integrativo volontario, salva diversa determinazione dell'assemblea dei soci in doppia convocazione a distanza di almeno venti giorni fra la prima

e la seconda assemblea con specifico ordine del giorno.

2. Nella eventualità che la SOMS si ricostituisca entro cinque anni dallo scioglimento i beni finanziari e quelli capitalizzati, oltre agli eventuali immobili, torneranno nella disponibilità dello stesso analogo sodalizio.

Art. 29.

*(Riconoscimento delle regioni)*

1. Nel rispetto delle competenze delle regioni queste sono tenute a procedere al riconoscimento della tutela delle SOMS.